

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1401)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TREU, DALVIT, DEL NERO, MURMURA, PENNACCHIO, SEGNANA, MONTINI, BERTHET, TIBERI, SPIGAROLI, MAZZOLI, RICCI, TANGA, BURTULO, OLIVA e BRUGGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1970

Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, a tutte le categorie di lavoratori ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati », abbia avuto unanime approvazione da tutti i Gruppi del Parlamento italiano, dopo aver raccolto le numerose proposte di iniziativa parlamentare.

È appena il caso di ricordare quale sia stata l'accoglienza del provvedimento da lungo tempo atteso, interrotto alla fine della IV legislatura e che tuttora lascia fuori alcune categorie. Al momento dell'approvazione della legge, in entrambi i rami del Parlamento si sono denunciate le limitazioni della concessione dei benefici ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e delle loro aziende, degli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti ospedalieri ancorchè regolamentati da contratti collettivi di lavoro. Lo di-

mostrano i vari ordini del giorno accolti dai rappresentanti del Governo (vedi Resoconto sommario della Camera dei deputati, 13 maggio 1970). Per varie categorie di lavoratori e di pensionati dipendenti da enti pubblici o da aziende private si sono indicate le opportune estensioni di benefici combattentistici: Luzzatto, Fregonese, Di Primis ed altri; Cavallari e Janniello; Biondi e Protti; Di Primio; Pazzaglia; Riccio.

Al Senato, sollecitata dai vari organismi associativi con numerose e crescenti manifestazioni, la legge n. 336 fu approvata all'unanimità, alla vigilia delle elezioni regionali, in sede legislativa, dalla 1^a Commissione insieme ad un ordine del giorno proposto dal Presidente Tesauro che, unificando i vari ordini del giorno, venne così formulato:

« La 1^a Commissione permanente del Senato, considerato che l'approvazione, nel disegno di legge in discussione, di norme a favore dei dipendenti dello Stato impone l'obbligo di riconoscere l'applicabilità dello

stesso principio anche al personale militare dipendente dello Stato che si trova nelle stesse condizioni, fa voti perchè il Governo provveda, con l'opportuna immediatezza, alla presentazione di un disegno di legge che estenda i benefici del provvedimento in discussione al personale militare che si trovi in analoghe condizioni; invita altresì il Governo a studiare ed eventualmente a promuovere le opportune iniziative per estendere — a carico dello Stato — al settore privato, a quello a partecipazione statale e a tutti gli operai ed impiegati ex combattenti, nonchè ai lavoratori autonomi, adeguate provvidenze nello spirito del disegno di legge in esame ».

L'accoglimento da parte del sottosegretario Picardi dell'ordine del giorno come invito all'approfondito studio della materia e la concorde valutazione dei motivi ispiratori del provvedimento (che veniva approvato insieme ai su accennati propositi estensivi) dimostrano a sufficienza la necessità di porre in atto un concreto doveroso riconoscimento a tutti quei cittadini ex combattenti, mutilati, partigiani, vittime civili di guerra o per cause di

guerra, profughi, internati, eccetera, che abbiano subito conseguenze dannose alla loro attività lavorativa per aver partecipato al mai tanto deprecato evento bellico nella sola presunzione di compiere un dovere in difesa della Patria e di riconquista della libertà.

Nè possono essere considerate ragioni sufficienti di remora le pur comprensibili difficoltà finanziarie quando vengono a creare, come nel nostro caso, disparità e discriminazioni soprattutto a danno di settori e categorie meno tutelate da norme giuridiche e in minori stabilità economiche (come i lavoratori dipendenti da enti ed aziende non pubbliche oppure operanti in settori autonomi).

Alle ragioni sopraesposte si ispira il presente disegno di legge, con lo scopo di estendere il più possibile e in condizioni del migliore adeguamento possibile un vantaggio economico previdenziale a quanti hanno dato personale tributo sui vari campi di guerra con sacrifici e conseguenze difficilmente valutabili sul piano umano, morale e civile e comunque sempre degni della riconoscenza della Patria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, si applicano a tutti gli ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani o vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, qualunque sia il datore di lavoro presso cui hanno prestato o prestano servizio, nonchè ai lavoratori autonomi e al personale statale, civile o militare, senza eccezione alcuna di ordinamento o di carriera.

Art. 2.

L'età prescritta per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive ed integrative è ridotta, a richiesta, rispettivamente di sette anni, se ex combattenti o assimilati, e di dieci anni, se mutilati o invalidi di guerra.

L'anzianità contributiva utile ai fini dell'applicazione della percentuale della retribuzione pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, è maggiorata rispettivamente di sette anni, se ex combattenti, e di dieci anni, se mutilati o invalidi di guerra.

Art. 3.

Ai lavoratori che non possano utilizzare il riconoscimento dell'anzianità convenzionale maggiorata di anni sette — se ex combattenti — o di dieci anni — se mutilati o invalidi di guerra — sono comunque assicurati i trattamenti minimi di pensione previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, a seconda della loro età.

Art. 4.

Tutti gli istituti di previdenza e tutte le casse autonome sono tenuti a riconoscere i benefici della richiesta concessione di anzianità convenzionale maggiorata senza che il prestatore d'opera — sia dipendente o sia autonomo — e il datore di lavoro eseguano alcun versamento.

Art. 5.

Gli interessati potranno chiedere il collocamento a riposo con i relativi vantaggi economici entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Gli enti previdenziali e le casse autonome provvederanno alla copertura della spesa con il normale bilancio.